CONSORTILE

" Il PONTE "

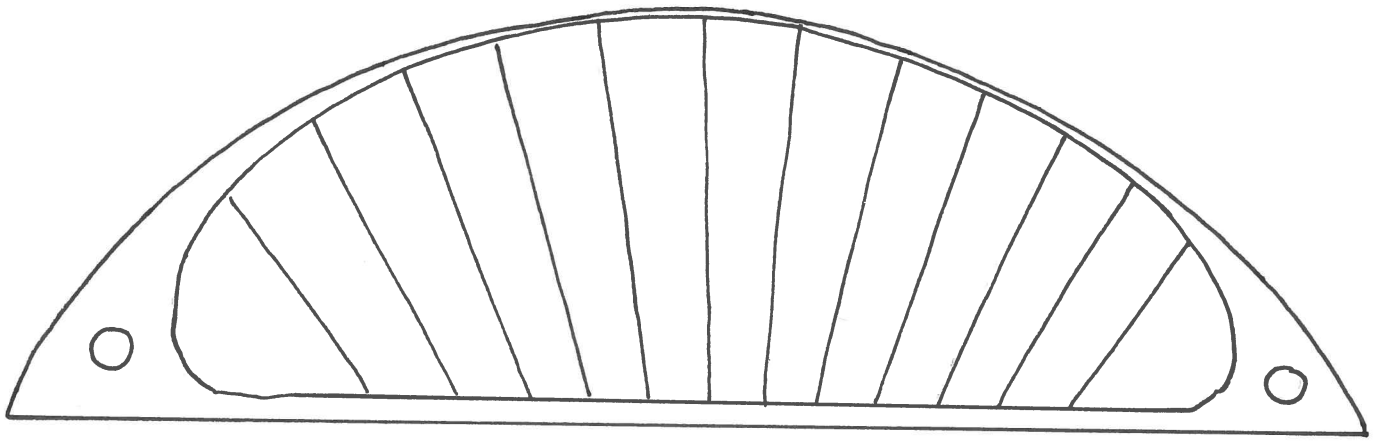

PER FARE UN IMPRESA
SUL MODELLO COLLABORATIVO

Repertorio n. _____ Raccolta n. _____

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, in questo giorno di mercoledì, sette del mese di marzo.

7 Maggio 2007.

In Reggio Emilia (RE), via _____n. ___.

Avanti a me Dott. CILLONI PIETRO, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con residenza in detta Città, sono presenti i signori:

- **ADRIANA STROZZI**, nata a Reggio Emilia il 27.07.1988, residente in Quattro Castella, Via Roma, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società di nazionalità italiana costituita in Italia **"ARCHITEKTOUR SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Makallè n. 14, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale _____, e come tale in nome e per conto della predetta società, a quanto appresso legittimato in forza di delibera del consiglio di amministrazione della società del 31 dicembre 2006, che, in copia autentica, trovasi allegata al presente atto (allegato A);

- **BERTOLINI DAVIDE**, nato a Quattro Castella (RE) il 1 aprile 1988, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana costituita in Italia **"CLIO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Reggio Emilia (RE) Via L. Ariosto n. 41, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia _____e come tale in nome e per conto della predetta società a norma di legge e del vigente Statuto Sociale, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2007.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni a questo atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ART.I - CONSENSO

Tra le società **"ARCHITEKTOUR SOCIETA' COOPERATIVA"**, e **"CLIO - SOCIETA' COOPERATIVA"** è costituita, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera d), D.Lgs 158/1995, nonché art. 96 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione **"Il Ponte Società Consortile a Responsabilità Limitata".**

ART. II - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:
- **"ARCHITEKTOUR SOCIETA' COOPERATIVA"**, quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- **"CLIO - SOCIETA' COOPERATIVA"**, quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Il 100% (cento per cento) del capitale stesso è stato versato presso la Filiale Corporate di Reggio Emilia di Bipop Carire Società per Azioni, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Banca in data 7 - 05 - 2007 esibitami dai comparenti.

ART.III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione e il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente

STATUTO SOCIALE

Denominazione

Articolo 1)

E' costituita, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera d) D.Lgs 158/1995, nonché art. 96 del D.P.R. n.554 del 21.12.1999 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione "Il Ponte Società Consortile a Responsabilità Limitata" o in forma abbreviata "Il Ponte Soc. cons.a r.l." (d'ora innanzi "Società").

Sede

Articolo 2)

La Società ha sede legale in Reggio Emilia (RE) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà modificare all'interno del comune l'indirizzo della sede legale nonché istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. In tal caso l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di darne comunicazione oltre che ai soci a tutti gli organi nominati dalla società.

Domicilio dei Soci

Articolo 3)

Il domicilio dei soci consorziati, anche per quel che concerne il loro rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; a tal fine dovrà essere annotata su tale Libro ogni modifica di indirizzo che dovrà essere obbligatoriamente comunicata per iscritto dai Soci.

Attività che costituisce l'oggetto sociale

Articolo 4)

La Società, con scopi consortili e senza alcuna finalità di lucro, ha il compito di assumere da Enti pubblici, in particolare da scuole ed università, l'attività di organizzazione di mostre, eventi, happening,

festival, finalizzati all'avvicinamento dei giovani alla conoscenza della città.
A tal fine la Società costituita ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera d) D. Lgs. 158/1995, nonché art. 96 del D.P.R. n.554 del 21.12.1999 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile potrà realizzare anche tutte le attività necessarie alla attuazione dell'oggetto sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stages, incontri, convegni, manifestazioni relative alla promozione della conoscenza di Reggio e dintorni.
La Società, inoltre, potrà compiere tutte quelle attività che l'organo amministrativo riterrà, direttamente o indirettamente, necessarie od utili al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse occorrenti per l'esecuzione dell'attività di promozione turistica in senso lato e quindi i relativi costi.
La Società rappresenta pertanto l'organizzazione istituita per l'esecuzione unitaria dell'attività di cui all'oggetto allo scopo di conseguire, attraverso l'ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni derivanti dalla realizzazione dell'oggetto sociale. Essa potrà eseguire in proprio le prestazioni e i lavori in oggetto, affidarli ai propri soci consorziati.

Durata

Articolo 5)
La durata della Società è determinata sino al 31 dicembre 2030 e, comunque, per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dagli impegni contrattuali assunti, fino all'estinzione di ogni rapporto con soci consorziati e con terzi connesso alla realizzazione dell'attività consortile.

Capitale Sociale

Articolo 6)
Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Trasferimento quote - Ammissione - Recesso

Articolo 7)
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24.6, le quote di partecipazione sono trasferibili solo nel rispetto della normativa vigente in materia, e possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, solo con il consenso scritto degli altri soci e, se necessario, il consenso del Committente. Il recesso e l'ammissione di nuovi soci dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, ed in ogni caso, per la loro disciplina, si rinvia a quanto la legge prevede in riferimento al tipo di società adottato. In detti casi le modalità di

recesso tengono conto della natura consortile della società medesima. Pertanto, dato che i bilanci chiudono sempre in pareggio e che la società è senza alcuna finalità di lucro, al socio che recede, ai fini della valutazione della sua quota, si applicano i medesimi criteri e la medesima disciplina prevista al successivo art. 24 in materia di esclusione del socio. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, con comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.
Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata viene ricevuta all'indirizzo della sede legale della società.
Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.
Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c., previa compensazione con i crediti vantati a qualsiasi titolo dalla Società nei confronti del socio recedente.

Decisione dei Soci

Articolo 8)
Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina degli amministratori;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2484 n.6 c.c., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina, loro poteri e compenso;
h) l'esclusione di un socio qualora non vi abbia provveduto l'Organo Amministrativo;

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 9)

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f) e g), del precedente articolo del presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 10)

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. Nello stesso termine può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci effettivi, se nominati.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le Assemblee potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza è che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento e questo non venisse stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Il Presidente e il segretario avranno facoltà di eseguire la registrazione della seduta assembleare con gli strumenti opportuni qualora ritenuto utile ai fini dell'eventuale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Articolo 11)
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.
Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Articolo 12)
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato o dall'Amministratore più anziano di età; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti.
Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda maggioranze diverse ed il presente statuto stabilisca diversamente.
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.
Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio.

Articolo 13)

Le decisioni dei soci, ove ammesse dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'Organo Amministrativo può inviare ai soci mediante lettera raccomandata a.r., fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto.
I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare comunque la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.
Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda maggioranze diverse ed il presente statuto stabilisca diversamente.
E' compito dell'Organo Amministrativo verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i consensi per iscritto e i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti

i soci ed ai sindaci effettivi, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Organo Amministrativo - poteri

Articolo 14)

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dai soci secondo le modalità sopra previste, salvo per la prima nomina che sarà effettuata in sede di costituzione della società.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e restano in carica fino a revoca o dimissioni salvo diversa decisione dei soci.

Per decisione dei soci, gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi tempo. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori si applica quanto disposto dall'articolo 2385 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri che rimangono possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile.

La carica di amministratore è a titolo gratuito, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 15)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto, o dall'atto di nomina, attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.

L'Organo Amministrativo può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, Direttori e Comitati Tecnici determinandone i poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c..

Consiglio di Amministrazione

Articolo 16)

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Articolo 17)

Il Consiglio viene convocato e presieduto dal Presidente e qualora fosse impossibilitato dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata a.r. spedita o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi qualora nominati.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi o fax, da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta.

La convocazione può avvenire anche per posta elettronica inviata almeno tre giorni prima, ma sarà valida soltanto se tramite il provider o tramite la risposta di tutti i consiglieri, di tutti i Sindaci effettivi, se nominati, si potrà avere la certezza che l'abbiano ricevuta.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri compresi i sindaci effettivi, se nominati).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video o tele conferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto dal presente statuto, con riguardo alle decisioni dei soci, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
-per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni degli amministratori.

Presidente e Vice Presidente e rappresentanza

Articolo 18)

Se nominato il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente determinandone i poteri.

La rappresentanza generale della società spetta al Presidente e, se nominato, al Vice Presidente.

Se nominato un Amministratore Delegato a lui spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega ricevuta.

Controllo legale dei conti e controllo contabile

Articolo 19)

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479 c.c., la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico o di un collegio sindacale. Il revisore o il collegio sindacale hanno i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile ed esercitano altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter. Il compenso del revisore o collegio sindacale è determinato dai soci all'atto di nomina così come la durata dell'incarico.

La società nomina il collegio sindacale e il revisore se richiesto dalla Legge. I soci determinano la retribuzione dei sindaci e del revisore all'atto della loro nomina; in difetto si farà riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato.

I membri effettivi e supplenti dovranno essere nominati e funzioneranno ai sensi della normativa vigente. Il collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 - ter quando non sia obbligatoria la nomina del revisore contabile.

Funzionamento

Articolo 20)

La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa pertanto, a titolo esemplificativo, provvederà al reclutamento del personale necessario ed alla direzione del medesimo; provvederà, inoltre, al reperimento di attrezzature, materiali e ad avvalersi di prestazioni di terzi e/o dei soci consorziati.

La Società potrà avvalersi anche dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e da questi comandato presso la Società.

Articolo 21)

Data la sua natura consortile la Società non potrà conseguire nè utili

nè perdite e, pertanto, funzionerà col così detto sistema a "Ribalto Costi", in base al quale i soci consorziati, a fronte della attività svolta, verseranno alla Società dei contributi che saranno di importo corrispondente a quello necessario per pareggiare il conto economico della Società medesima; tali contributi, che, ai fini IVA, rappresenteranno corrispettivi per prestazioni di servizio rese ai propri soci consorziati, saranno dalla Società inscritti in "Avere" del proprio Conto Economico rappresentando, per la stessa, i ricavi della propria gestione caratteristica.
Ognuno dei soci consorziati è obbligato a versare tali contributi in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società, con la periodicità stabilita dall'Organo Amministrativo della Società medesima ed anche in via anticipata in relazione alle esigenze di quest'ultima ed in modo tale, comunque, da permettere alla Società di far fronte in modo adeguato ai propri impegni finanziari, derivanti, in particolare, dal pagamento dei propri costi. Tutti i corrispettivi dell'attività svolta dalla Società sono di spettanza dei Soci e sono riscossi dalla Società per conto e nell'interesse dei Soci stessi. I Soci convengono che i suddetti corrispettivi saranno a questi ultimi accreditati e pagati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale; tutto ciò previa compensazione con tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati dalla Società nei confronti del socio stesso.

Contributi-Garanzie-Finanziamenti
Obblighi in genere dei Soci Consorziati

Articolo 22)
Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'articolo 2603 n. 3 C.C., sotto pena di esclusione, l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente atto e le deliberazioni validamente assunte dagli organi della Società e di dare la propria assistenza in favore della Società ed in particolare di:
a) effettuare versamenti di Capitale Sociale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione allo stesso, qualora ne sia deliberato l'aumento;
b) versare i contributi di cui al precedente articolo 21;
c) mettere a disposizione servizi e beni, ove occorra trasferendoli alla Società, nelle qualità e quantità necessarie, secondo le modalità ed i termini che verranno determinati dall'Organo Amministrativo;
d) mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie possibilità, personale dipendente che sarà comandato presso la Società, secondo le specializzazioni ed i gradi di qualificazione necessari per la perfetta esecuzione dell'attività sociale in ordine alla quale tali interventi siano richiesti;
e) dar luogo ad apporti di garanzie, fidejussioni e cauzioni occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale; le garanzie e le

fidejussioni saranno rilasciate dai soci consorziati in via non solidale fra di loro e in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo;
f) effettuare finanziamenti, con diritto al rimborso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che saranno vigenti al momento in cui sarà effettuato il finanziamento, secondo le modalità ed i termini determinati dagli organi societari. I finanziamenti, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo da assumersi col voto favorevole di tutti i suoi membri, dovranno essere effettuati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 23)

Per tutte le garanzie, anche bancarie o assicurative, di qualsiasi natura che la Società fosse tenuta a prestare nell'ambito delle attività occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale, ciascun socio consorziato, a sua volta, se richiesto, garantirà l'Ente Garante in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società ed in via non solidale con gli altri soci consorziati; inoltre, ciascun socio consorziato, in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società ed in via non solidale con gli altri soci consorziati, fornirà alle banche le garanzie richieste per garantire alla Società stessa i finanziamenti che l'Organo Amministrativo deliberasse eventualmente di assumere.

Tutti i mezzi finanziari occorrenti alla Società saranno forniti alla medesima direttamente dai soci consorziati ed in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale sociale della Società stessa, salvo diversa decisione da parte dell'Organo Amministrativo.

Inadempimenti-Esclusione

Articolo 24)

24.1 Ciascun socio consorziato risponde della esatta e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti nei confronti della Società e degli altri Soci Consorziati nell'ambito delle attività occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale.

24.2 L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di esigere l'adempimento degli obblighi sociali e di esperire tutte le azioni opportune per limitare i danni conseguenti ad eventuali inadempimenti. In tutti i casi di inadempimento il Socio Consorziato inadempiente dovrà comunque, anche dopo che sia stato escluso ai sensi di quanto indicato nel prosieguo del presente articolo:

- corrispondere alla Società interessi moratori nella misura dell'Euribor a tre mesi maggiorato di tre punti sull'ammontare delle somme dovute o di quelle da garantire o del controvalore della prestazione;
- rimborsare alla Società ed agli altri Soci Consorziati gli

eventuali maggiori costi, anche finanziari, derivati dall'inadempimento;
- risarcire comunque alla Società e/o agli altri Soci Consorziati, ogni eventuale danno provocato dal proprio inadempimento.

24.3 Inoltre l'Organo Amministrativo potrà revocare al Socio Consorziato inadempiente e dovrà revocare al Socio Consorziato escluso, ai sensi di quanto indicato nel prosieguo del presente articolo, le attività e le prestazioni eventualmente affidate, facendole eseguire ad altri Soci consorziati o a terzi, addebitando i maggiori costi ed oneri al Socio Consorziato inadempiente anche dopo che sia stato eventualmente escluso.

24.4 Ferme restando le misure sopra previste, in caso di inadempimento agli obblighi di cui alle lettere a), b), e) ed f) del precedente articolo 22, o di grave inadempimento ad altri obblighi sociali, comprese le delibere e/o le decisioni degli organi sociali, l'Organo Amministrativo diffiderà ad adempiere, entro un congruo termine, il Socio Consorziato inadempiente. Il mancato e/o inesatto adempimento da parte del Socio Consorziato, entro il predetto termine, alla diffida dell'Organo Amministrativo, costituisce, per il Consorziato, causa di esclusione della sua quota di partecipazione al capitale sociale della Società. L'Organo Amministrativo potrà deliberare, quando vi sia il consenso del Committente, l'esclusione del Consorziato.

24.5 Allorché l'Organo Amministrativo sia chiamato a decidere in ordine all'inadempimento di un consorziato e/o su qualunque argomento connesso e/o conseguente all'inadempimento stesso, ivi compreso l'esclusione del socio consorziato, il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà validamente all'unanimità dei presenti, senza computare gli amministratori che ai sensi dell'art. 2475-ter C.C. devono astenersi. Qualora sulle stesse questioni siano chiamati i soci, anche a causa d'invalida costituzione o impossibilità a deliberare del Consiglio di Amministrazione, i soci stessi decideranno senza tenere conto, ai fini della validità di costituzione e deliberazione, della quota del socio consorziato del cui inadempimento si discute. Il Socio che, sulla base della deliberazione dell'Organo Amministrativo, ovvero dei Soci, sia stato assoggettato al provvedimento di esclusione, potrà ricorrere, entro 10 giorni dalla delibera, a pena di decadenza, avverso tali provvedimenti davanti all'arbitro di cui al successivo articolo 28.

L'esclusione del Consorziato dalla Società di cui sempre al presente articolo, comporta a carico del medesimo socio consorziato, automaticamente, la riduzione o l'esclusione dall'Associazione stessa.

24.6 La partecipazione del socio escluso sarà acquisita dagli altri soci proporzionalmente alla partecipazione da essi posseduta. Il socio escluso avrà diritto al rimborso della quota di capitale da lui

sottoscritta e versata per un prezzo pari al valore nominale previa compensazione con i crediti vantati a qualsiasi titolo dalla Società consortile nei confronti del Socio Consorziato inadempiente.
24.7 Il Socio Consorziato escluso, potrà essere sciolto, su decisione dell'Organo Amministrativo ovvero dei Soci, dagli obblighi derivanti dalla sua precedente partecipazione alla Società, compresi gli obblighi di garanzia e gli impegni finanziari assunti, nei modi e nei termini che non pregiudichino gli interessi della Società e degli altri Soci Consorziati e comunque non prima del collaudo finale dell'opera.
24.8 In ogni caso, il Socio Consorziato nei confronti del quale sono adottati i provvedimenti di cui al presente articolo resta vincolato, in misura corrispondente alla sua precedente partecipazione, agli obblighi assunti nei confronti della Società prima della data in cui ha avuto effetto la delibera di esclusione.
24.9 L'esclusione della partecipazione può essere decisa dall'Organo Amministrativo, ovvero dai soci come indicato all'art. 24.5, con le modalità e le conseguenze di cui al presente articolo, anche in caso di sottoposizione di Soci Consorziati ad amministrazione controllata.

Articolo 25)

Costituiscono causa di esclusione dal rapporto societario limitatamente ad uno o più Soci Consorziati, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno che precede quello del fatto causativo, il verificarsi, nei confronti del socio stesso anche di uno solo dei seguenti eventi:
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancanza o perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- cessazione dell'attività sociale.

Al socio consorziato escluso, ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni riguardanti il socio consorziato escluso di cui al precedente art. 24.
In caso di inadempimento agli obblighi indicati all'art. 22, il medesimo socio consorziato dovrà effettuare le corresponsioni, i rimborsi nonché i risarcimenti di cui al precedente art. 24.

Bilancio

Articolo 26)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio, a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dei soci consorziati.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma

dell'art. 2364 del codice civile.
Il bilancio, manifestazione di sintesi contabile dell'attività sociale diretta a realizzare le finalità espresse all'art. 4, avrà un risultato economico in pareggio poiché ciascun socio dovrà provvedere, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, al versamento, in proporzione alla partecipazione sottoscritta, alla Società, dei contributi di cui ai precedenti articoli 21 e 22 lettera b).

Scioglimento

Articolo 27)
La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tal caso i soci decidono le modalità della liquidazione e provvedono ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
Si applicano gli art. 2484 e seguenti del C.C..

Clausola Compromissoria e Foro competente

Articolo 28)
Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovesse insorgere tra i soci consorziati, ovvero tra i soci consorziati e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 29)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci consorziati, ovvero tra i soci consorziati e la Società che non sia sottoposta ad arbitrato di cui all'articolo precedente, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d'ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

Norma di rinvio

Articolo 30)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto sociale, è fatto rinvio alle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi dal Codice Civile e dalle leggi speciali ed in particolare in materia di lavori pubblici.

ART.IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

I comparenti stabiliscono che, fino a diversa deliberazione dell'Assemblea, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, a far parte del quale vengono

chiamati i signori:

- Strozzi Adriana nata a Reggio Emilia il 27.07.1988, residente in Quattro Castella (RE), Via Roma, C.F. _____ che assume la veste di Presidente;
- Bertolini Davide, nato a Quattro Castella (RE) il 1 aprile 1988,residente a Quattro Castella (RE) Via _____ C.F. _____ che assume la veste di Vice Presidente;
- De Lucia Dario, nato a Reggio Emilia (RE) il _____, residente a Reggio Emilia Via _____ C.F. _____, che assume la veste di Consigliere.

La sig.ra Strozzi Adriana viene altresì autorizzata a ritirare, a suo tempo, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dalla Banca sopra citata, rilasciando all'Ente solvente liberatoria quietanza.

ART. V - INDIRIZZO DELLA SEDE

Ai soli fini dell'articolo 111-ter Disp. Att. del codice civile le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

"Reggio Emilia (RE), Via Makallè n. 41"

ART. VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

ART. VII - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico della Società.

I comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta approssimativamente a Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero).

Io Notaio ho letto ai comparenti che lo hanno approvato questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su nove fogli per trentadue intere pagine e parte sin qui di questa trentatreesima.

Firmato: Strozzi Adriana Strozzi Adriana

" : Bertolini Davide Bertolini Davide

" : NOTAIO